

PLAN FABBRICATI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Polizza di Assicurazione globale
per i fabbricati industriali e commerciali



NOTA INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07/09/2005 n° 209

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in Italia in Via M. Piaggio 1, 16122 GENOVA.

La Società **RSA** - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22.6.1925 (G.U. del 3.7.1925, n. 152).

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

- **Legge applicabile**

La Società applica al contratto la legislazione italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

- **Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere **inoltrati per iscritto** alla Società:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami
Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel **termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle

prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- **Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

SOMMARIO

Definizioni	Pag. 5	Condizioni Aggiuntive relative alla Sezione A) Incendio	Pag. 16
Condizioni Generali di Assicurazione	Pag. 7	Art. 26 - Condizioni aggiuntive "A"	
Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 7	Art. 27 - Condizioni aggiuntive "B"	
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio		Art. 28 - Condizioni aggiuntive "C"	
Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione		Norme che regolano la Sezione B) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	Pag. 18
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione		Art. 29 - Rischio assicurato	
Art. 4 - Aggravamento del rischio		Art. 30 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	
Art. 5 - Diminuzione del rischio		Art. 31 - Fabbricati suddivisi in più unità immobiliari	
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro		Art. 32 - Obblighi in caso di sinistro	
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione		Art. 33 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale	
Art. 8 - Oneri fiscali		Art. 34 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge		Condizioni Particolari	Pag. 20
Norme che regolano la Sezione A) Incendio	Pag. 8	Art. 35 - Coassicurazione indiretta	
Art. 10 - Rischio assicurato		Art. 36 - Vincolo	
Art. 11 - Esclusioni			
Art. 12 - Somma assicurata (Partita 1)			
Art. 13 - Condizioni di operatività delle garanzie			
Art. 14 - Rottura delle lastre (Partita 2)			
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro			
Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno			
Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno			
Art. 18 - Mandato dei Periti			
Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno			
Art. 20 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale			
Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori			
Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo			
Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo			
Art. 24 - Anticipo indennizzi			
Art. 25 - Classificazione dell'Azienda ospitata			

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Azienda:

impresa organizzata per lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, di commercializzazione di prodotti o di prestazione di servizi.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esplosivi:

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'acqua o con l'aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83) del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

l'intera costruzione edile, od una sua porzione, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché le sue pertinenze quali:

- centrale termica,
- box,
- recinzioni, cancelli ed altri simili enti,

il tutto realizzato nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti:

- idrici ed igienici,
 - elettrici (escluse apparecchiature installate in proprio nelle singole unità immobiliari dai conduttori dei locali),
 - di riscaldamento e di condizionamento d'aria anche autonomi, purché fissi e stabilmente installati,
 - ascensori, montacarichi, scale mobili,
- come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes.

Sono compresi:

- gli alberi anche ad alto fusto, purché di esclusiva competenza del complesso condominiale, sino alla concorrenza di € 10.000,00;
- i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici stabilmente ancorati al terreno od alla costruzione edile sino alla concorrenza di € 40.000,00.

Nel caso in cui venga assicurata soltanto una porzione di fabbricato, la presente definizione comprende anche le quote di competenza relative alla proprietà comune.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Impianto fotovoltaico:

insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili:

sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/77 - allegato V.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Merci speciali:

si considerano convenzionalmente "merci speciali": celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli relativi alla confezione di merci già imballate); non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Pannello solare:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/Implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento del premio, questo, essendo **unico ed indivisibile**, è **dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del premio stesso.**

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al **60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo**, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano la Sezione A) Incendio

Art. 10 - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti al fabbricato causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**, fatta eccezione per quelli che siano presenti nel fabbricato ad insaputa del Contraente e dell'Assicurato;
- implosione;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti all'Assicurato**, in transito sulla pubblica via od in acque pubbliche;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi agli impianti per la produzione di calore, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici - compresi grondaie e pluviali, igienici e tecnici, esistenti nel fabbricato assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, **per ogni sinistro**, con detrazione di una **franchigia di € 150,00**;
- furto di fissi ed infissi posti a chiusura dei vani di uso comune, o guasti arrecati agli stessi dai ladri, sino alla concorrenza di **€ 1.500,00 per sinistro, con il massimo per ciascun fisso od infisso di € 750,00**.

Qualora sia assicurato un fabbricato utilizzato da una sola Azienda, ovvero facente parte di una schiera di fabbricati con accesso indipendente, la garanzia è prestata esclusivamente per i serramenti posti a protezione degli accessi esterni; Sono compresi in garanzia i guasti arrecati a recinzioni e cancelli esterni di pertinenza del fabbricato assicurato.

- rottura lastre piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esclusi i lucernari, di pertinenza del fabbricato assicurato, dovuti a:
 - 1) cause accidentali;
 - 2) fatto involontario dell'Assicurato, dell'Azienda ospitata o di suoi dipendenti;

- 3) fatto di terzi;
- 4) eventi sociopolitici;
- 5) eventi atmosferici compresa la grandine.

Sono esclusi i danni:

- **che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;**
- **dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 20, fino alla concorrenza di € 500,00 per ciascun sinistro e di € 1.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una **franchigia di € 150,00**;

- rovina degli ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, **quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del **10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e comunque col limite massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, fermo quanto previsto dall'art. 22;
- i danni derivanti dalla perdita di pignore o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pignore presumibile ad essi relativa. La presente garanzia è prestata **per un periodo non superiore ad un anno e comunque sino alla concorrenza del 10% del valore** che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
- le spese necessariamente sostenute per la riprogettazione del fabbricato e gli oneri di urbanizzazione eventualmente pagati al Comune, **fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 5.000**;

nonché i danni:

- di spargimento di combustibile (nafta, gasolio, kerosene), limitatamente alle spese sostenute per il rimpiazzo dello stesso, conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento posti al servizio del fabbricato.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore ad € 7.500,00.

Art. 11 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei loro legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata; se la polizza è stipulata da un unico Contraente anche per conto di terzi, in caso di atto doloso di un singolo proprietario, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto all'usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura o guasto di tubazioni o condutture;
- causati da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, colaggio o rottura di impianti automatici di estinzione;
- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- relativi a spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di

ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 12 - Somma assicurata (Partita 1)

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Art. 13 - Condizioni di operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente che:

- il fabbricato assicurato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. I box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato;
- l'attività ospitata corrisponda a quella di Azienda appartenente alla categoria dichiarata nella scheda di polizza ed identificata con il codice di rischio ad essa relativo riscontrabile nella tabella di cui all'art. 25. Sono comprese comunque tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie al rischio dichiarato;
- l'attività ospitata non detenga nell'ubicazione assicurata quantità di esplosivi, infiammabili e merci speciali superiori ai quantitativi di seguito indicati:
 - Kg. 1 di esplosivi;
 - Kg. 250 di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla manutenzione che ai processi di lavorazione o ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio dell'Azienda o del fabbricato;
 - Kg. 100 di merci speciali.

Art. 14 - Rottura delle lastre (Partita 2)

Condizione valida se è stata valorizzata la Partita 2 nella scheda di polizza e se è stato pagato il relativo premio.

A parziale deroga dell'art. 10, la Società assicura la rottura di lastre piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esclusi i lucernari, di pertinenza del fabbricato assicurato fino al limite della somma assicurata alla relativa partita ed indicata nella scheda di polizza. Detta somma è sostitutiva e non cumulabile con il limite di indennizzo previsto dall'art. 10.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00, con un limite di indennizzo per singola lastra del 50% della somma assicurata.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
 - d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - e) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
 - b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di

disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, **escludendo soltanto il valore dell'area;**
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un **deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo**

stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa per il rimpiazzo delle lastre danneggiate, **deducendo il valore dei residui**. Per i danni derivanti dalla perdita di pignore l'ammontare del danno si stabilisce determinando il **tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati**.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 20 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.**

Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2 dell'art. 19.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art. 11 lettera c.**

Art. 24 - Anticipo indennizzi

A richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, **pari al 50%** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile, **a condizione che:**

- il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 15;
- non siano state formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a **€ 35.000,00**;
- non esistano impedimenti contrattuali quali vincoli, ipoteche, interessi di terzi.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 350.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 25 - Classificazione dell'Azienda ospitata

Il codice riportato nella scheda di polizza identifica l'Azienda ospitata nel fabbricato assicurato come da tabella seguente:

ALIMENTAZIONE

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I001	Acque minerali, bibite analcoliche, vini in genere	C001	Acque minerali, bibite analcoliche
I002	Birra (senza macinazione malto)	C002	Alimentari in genere
I003	Burro, latticini (esclusi grassi vegetali), formaggi	C003	Bar
I004	Caffè - impianti per la macinazione e per la tostatura non ad essiccazione naturale	C004	Drogherie, coloniali, caffè
I005	Caffè - impianti per la tostatura solo ad essiccazione naturale	C005	Enoteche
I006	Cioccolata	C006	Erboristerie
I007	Conserven alimentari	C007	Frutta e verdura
I008	Distillerie di spiriti	C008	Frutta secca
I009	Dolciumi in genere	C009	Gelati
I010	Gelati	C010	Latterie
I011	Laboratori erboristici	C011	Macellerie, salumerie
I012	Lavorazione del the	C012	Pasticcerie/Panetterie
I013	Macelli, salumifici	C013	Pescherie
I014	Mangimi (senza uso di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce)	C014	Pollerie
I015	Mulini per cereali (solo macinazione)	C015	Ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie
I016	Oli commestibili senza impiego di infiammabili	C016	Ristoranti solo self-service
I017	Panifici e paste alimentari fresche	C017	Rosticcerie
I018	Paste alimentari (altre)		

AUTOVETTURE,VEICOLI E NATANTI

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I019	Carrozzeri	C018	Accessori per autoveicoli e natanti
I020	Elettrauto	C019	Autoveicoli, cicli, motocicli, ciclomotori, motoveicoli, compresi accessori - concessionari - autosaloni
I021	Gommisti	C020	Motori fuoribordo per natanti
I022	Officine autoveicoli, motoveicoli e cicli	C022	Roulottes
I023	Pneumatici (esclusa rigenerazione)		

BENESSERE, SALUTE E CURA DELLA PERSONA

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I024	Acconciatori, parrucchieri, barbieri	C023	Apparecchi ortopedici
I025	Estetica	C024	Articoli di ottica, acustica
I026	Fisioterapisti	C025	Centri estetici, solarium, palestre
I027	Laboratori cosmetici e chimico farmaceutici	C026	Farmacie
I028	Lenti per occhiali	C027	Parrucche e posticci
I029	Montature di occhiali in plastica e metallo	C028	Profumerie, cosmetici
I030	Odontotecnici	C029	Specialità medicinali (depositi)
I031	Palestre		
I032	Piercing e tatuaggi		

CARTA, CARTOTECNICA E GRAFICA

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I033	Cartotecnica (scatole di carta/cartone/cartoncino - buste- sacchi-etichette di carta,cellophane anche plastificati)	C030	Carta, Cartone, articoli di
I034	Legatoria	C031	Cartolerie
I035	Litografia (con impiego di infiammabili)	C032	Giornali, libri e riviste
I036	Litografia (senza impiego di infiammabili)		
I037	Tipografia -Serigrafia (con impiego di infiammabili)		
I038	Tipografia - Serigrafia (senza impiego di infiammabili)		
I039	Tipolitografia (con impiego di infiammabili)		
I040	Tipolitografia (senza impiego di infiammabili)		

CHIMICA

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I041	Anodizzazione alluminio	C033	Prodotti zootecnici
I042	Colorifici (idropitture)	C034	Smalti, vernici, colori, coloranti e pigmenti (compresi infiammabili)
I044	Concimi artificiali (esclusa la sintesi di ammoniaca)	C035	Smalti, vernici, colori, coloranti e pigmenti (senza infiammabili)
I045	Concimi artificiali a base di ammoniaca (compresa la sintesi) o di nitrati		
I046	Concimi con nitrati o agenti ossidanti (esclusa farina di pesce)		
I047	Concimi senza nitrati o agenti ossidanti (esclusa farina di pesce)		
I048	Cromatura, doratura, brunitura, nichelatura metalli		
I049	Detersivi, saponi senza distillazione, né impiego di infiammabili		
I050	Galvanoplastica		
I051	Sviluppo e stampa foto-cine		
I052	Zincatura di metalli/Cromolitografia		

EDILIZIA, IMPIANTI E MANUTENZIONE D'INTERNI

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I053	Antennisti elettronici	C036	Ceramiche e porcellane
I054	Ascensoristi	C037	Edilizia (materiali ed attrezzature)
I055	Bruciatoristi manutentori	C038	Idrotermosanitari (apparecchi, strumenti, materiali)
I056	Elettricisti	C039	Moquettes e tappezzerie in stoffa
I057	Frigoristi	C040	Serramenti in legno
I058	Fumisti e spazzacamini	C041	Serramenti in plastica
I059	Idraulica (produzione di tubature in argilla e cemento)	C042	Tappezzerie in carta e plastica (esclusa plastica espansa e alveolare)
I060	Idraulici/Termoidraulici		
I061	Imbianchini		
I062	Imprese di pulizia		
I063	Installazione e manutenzione di impianti ed elettrodomestici		
I064	Manufatti per edilizia in genere (escluse materie plastiche espanse)		
I065	Marmisti		
I066	Piastrellisti		
I067	Posatori di moquette e parquet		
I068	Posatori di tappezzerie murali		
I069	Riscaldamento - Refrigerazione (produzione)		
I070	Serramenti, tapparelle e parquet		
I071	Tappezziere in stoffa e/o pelle		
I072	Terrecotte - gres - ceramiche artistiche e per l'edilizia - porcellane		
I073	Vetrai		

LEGNO

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I074	Legnami (esclusi paniforti e truciolati) con macchine di espulsione automatica dei rifiuti	C043	Divani/Imbottiti
I075	Lucidatura, laccatura, verniciatura di mobili con idropitture	C044	Legno (oggetti di)
I077	Mobilificio (esclusi imbottiti) con macchinari provvisti di espulsione automatica dei rifiuti	C045	Mobili
I078	Oggetti di legno	C046	Sughero e Vimini (oggetti di)
I079	Restauratori di mobili e cornici		
I080	Segherie, carpenterie, falegnamerie		
I081	Vimini e sughero		

METALLO, MECCANICA, ELETTROMECCANICA

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I082	Apparecchiature, impianti elettrici, elettrodomestici	C047	Argenterie
I083	Argenteria (oggetti di)	C048	Bigiotteria
I084	Carpenteria metallica (produzione)/Tornitori	C049	Bilance
I085	Casalinghi con parti in legno o plastica	C050	Casalinghi
I086	Casalinghi senza parti in legno o plastica	C051	Elettricità ed elettrodomestici
I087	Elettrodomestici, audiovisivi e/o telefonia	C052	Elettronica, audiovisivi, telefonia
I088	Fabbri	C053	Ferramenta, coltellerie
I089	Macchine per ufficio e strumenti elettronici	C054	Gioiellerie - oreficerie
I090	Macchine utensili, operatrici	C055	Macchine da cucire e da ufficio
I091	Mobili metallici (esclusi imbottiti)	C056	Macchine, meccanismi agricoli, edili, stradali ed industriali
I092	Oggetti e minuterie metalliche	C057	Strumenti tecnici e scientifici
I093	Orafi, orologiai		
I094	Pressofusione		
I095	Serramenti e tapparelle in metallo		
I096	Strumenti scientifici e per misura compresi strumenti ottici		

PELLI, GOMMA, PLASTICA

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I097	Borse e calzature (esclusi espansi)	C058	Calzature, articoli di pelle e cuoio in genere
I098	Calzolai	C059	Gomma (oggetti di), esclusa gomma spugna ed escluse camere d'aria e pneumatici
I099	Concerie senza impiego di infiammabili		
I100	Oggetti in cuoio e pelle con verniciatura con applicazioni in legno	C060	Pelliccerie
I101	Oggetti in cuoio e pelle senza verniciatura e senza applicazioni in legno	C061	Plastica (oggetti di) esclusa quella espansa e/o alveolare
I102	Oggetti in plastica (esclusi espansi, ebanite, bachelite)	C062	Valigerie, ombrelli
I103	Ombrellifici		
I104	Plasticatura di oggetti di qualsiasi tipo		
I105	Prodotti in gomma (esclusi espansi)		
I106	Scope e spazzole in plastica o metallo (escluse fibre animali o vegetali)		

TESSILE ED ABBIGLIAMENTO

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I107	Abiti e confezioni in genere comprese maglierie	C063	Abbigliamento, sartorie, tessuti
I108	Biancheria per la casa	C06	Biancheria intima e costumi
I109	Calze, cravatte e guanti (escluse imbottiture)	C06	Biancheria, tessuti, arredamento per la casa
I110	Filatura di lana	C066	Cravatte, foulard, guanti, berretti e cappelli
I111	Filature (altre)	C067	Lane e cotone per maglieria
I112	Lavanderie e stirerie (industriali)	C068	Lavanderie, tintorie (al dettaglio)
I113	Moquette (produzione)	C069	Materassi e cuscini
I114	Sartorie	C070	Mercerie, calze
I115	Stamperie di tessuti	C071	Tappeti
I116	Tappeti ed arazzi		
I117	Tende		
I118	Tessitura di lana, fibre animali in genere e fibre artificiali e sintetiche		
I119	Tessiture di cotone, seta e altre fibre anche artificiali o sintetiche		
I120	Tessuti spugna, gommati e cerati		
I121	Tintoria di tessuti (industriali)		

VETRI

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I122	Oggetti di vetro e cristallo	C072	Vetri, cristalli, specchi e lampadari
I123	Vetriere		

VARIE

Cod.	Industria produzione\attività artigianali	Cod.	Deposito e vendita
I124	Oggetti di corallo, madreperla, ambra, avorio e tartaruga (solo lavorazione, esclusa la produzione)	C073	Agenzie di viaggi
I125	Oggetti di corallo, madreperla, ambra, avorio e tartaruga (produzione)	C074	Animali domestici ed accessori
I126	Fotografi e videoperatori	C075	Antichità ed arte
I127	Giardinieri con potatura ed abbattimento di alberi (escluse serre e vivai)	C076	Armi (esclusi depositi di munizioni)
I128	Giardinieri senza potatura ed abbattimento di alberi (escluse serre e vivai)	C077	Articoli da giardinaggio
I129	Insegne, cartelli pubblicitari	C078	Articoli da regalo, da viaggio, sportivi, da campeggio, per l'infanzia
		C079	Articoli religiosi
		C080	Bazar; empori
		C081	Call Center (vendita di servizi telefonici al pubblico)
		C082	Dischi, CD, videoteche
		C083	Filatelia e numismatica
		C084	Fiorai (compresi fiori secchi)
		C085	Fotografia (negozi di)
		C086	Giocattoli (esclusi quelli pirici)
		C087	Internet point
		C088	Lubrificanti (oli e grassi)
		C089	Oggetti di arredamento per la casa
		C090	Pompe funebri
		C091	Spedizionieri (esclusi cotone sodi o in fiocco)
		C092	Strumenti musicali
		C093	Supermercati
		C094	Tabaccherie

I fabbricati che ospitano Aziende diverse da quelle elencate non possono essere assicurati.

Condizioni Aggiuntive relative alla Sezione A) Incendio

Valide a condizione che siano state richiamate nella scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio

Art. 26 - Condizioni aggiuntive "A"

I. Eventi atmosferici

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.**

La Società non risponde dei danni:

- a) di bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, esclusi comunque i danni al contenuto;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'80% dei capitali assicurati.

2. Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 1 l lettera a), la Società si obbliga ad indennizzare:

- i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) da deterioramento o imbrattamento dei muri esterni e delle recinzioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore dell'80% dei capitali assicurati, con il massimo di € 5.000.000,00 in caso di danno conseguente ad atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

La Società e il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, al netto dell'imposta.

Il premio della garanzia è pari al 15% di quello relativo alle Condizioni aggiuntive "A" della Sezione A) Incendio.

3. Guasti elettrici

A parziale deroga dell'art. 1 l lettera f), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo indennizzo superiore a € 7.500,00.

Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, a pannelli solari ed impianti fotovoltaici, quelli dovuti a usura o manomissione e quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa **detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 250,00.**

4. Spese di ricerca e riparazione

A parziale deroga dell'art. 11 lettera n), la Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. **La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati.**

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 3‰ della somma assicurata per singolo fabbricato, con il minimo di € 2.500,00, per sinistro ed il massimo per anno di € 11.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro da cumularsi con quella prevista per i danni da acqua. Per i danni ad impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la presente estensione di garanzia opera, indipendentemente dal valore del fabbricato, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 per ciascun sinistro da cumularsi con la franchigia prevista per i danni da acqua. Sono altresì compresi gli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, **esclusi quelli destinati ad irrigazione od a servizio di piscine**, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 per ciascun sinistro da cumularsi con la franchigia prevista per i danni da acqua.

5. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La Società si obbliga - in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato che comporti il blocco dell'erogazione del gas da parte dell'azienda di distribuzione - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. **La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti**

e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono escluse le spese sostenute dall'Assicurato per adeguare alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500,00 per sinistro e per anno e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

6. Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati - **escluso il loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.**

La Società non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai capannoni pressostatici;
- a lucernari e vetrate in genere, a pannelli solari ed impianti fotovoltaici, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa **detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 750,00.** In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore del 50% della somma assicurata.

Art. 27 - Condizioni aggiuntive "B"

Concedibili solo se richiamate le Condizioni aggiuntive "A" di cui al precedente art. 26

1. Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana **verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali.**

La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- da gelo;
- derivanti da infiltrazioni dovute a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con **detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.**

In nessun caso la Società indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 5.000,00.

2. Grandine su enti fragili

Fermo quanto disposto dall'art. 26, punto 1) Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con **detrazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro.**

In nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 7.500,00.

3. Rigurgiti ed occlusioni di fognature

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 lettera h), la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati dal rigurgito o dall'occlusione di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza del fabbricato assicurato comprese, **qualora sia operante la garanzia Spese di ricerca e riparazione di cui all'art. 26**, le spese di ricerca del danno e di ripristino degli impianti medesimi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con **detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.**

In nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 5.000,00.

4. Danni da gelo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 lett. h), la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua, a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici installati all'interno del fabbricato assicurato e a servizio dello stesso, per effetto del gelo.

La Società non risponde dei danni:

- **conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;**
- **da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all'esterno della costruzione;**
- **ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con **detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.**

In nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 5.000,00.

5. Danni da fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 lettera h), la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato - **escluso il suo contenuto - causati da fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici per causa accidentale a seguito di guasto o rottura degli impianti stessi, nonché delle relative alimentazioni.** Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con **detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.**

In nessun caso la Società indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 5.000,00.

Art. 28 - Condizioni aggiuntive "C"

Concedibili solo se richiamate le Condizioni aggiuntive "A" di cui al precedente art. 26.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 26, punti 1 e 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti ad impianti di pannelli solari e fotovoltaici causati da:

- eventi atmosferici,
- guasti elettrici,

così come definiti rispettivamente ai punti 1 e 3 di detto articolo. Restano ferme, per quanto non espressamente derogato, le condizioni ed esclusioni previste per le succitate garanzie.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo indennizzo superiore a € 10.000,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa **detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.**

Norme che regolano la Sezione B) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 29 - Rischio assicurato

La Società si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, **per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali**, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato descritto in polizza e/o alla conduzione di eventuali parti comuni.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile:

- che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- derivante dalla proprietà di enti anche esterni all'immobile, quali giardini, parchi, alberi di alto fusto, strade private, purché posti nell'ambito e di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che possa derivare all'Assicurato dalla caduta di neve o

- ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto;
- derivante da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di impianti di riscaldamento e/o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che possa derivare all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. 30 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) a cose da spargimenti d'acqua - a meno che siano conseguenti a guasti o rotture accidentali di impianti idrici - compresi grondaie e pluviali, igienico - sanitari, di riscaldamento o condizionamento;
- 3) derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- 4) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, dei locatari o loro familiari;
- 5) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- 6) da furto;
- 7) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 8) di qualsiasi natura, diversi da quelli elencati nel precedente art. 29 penultimo comma, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 9) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- 10) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte,

dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

- 11) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- 12) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 13) di cui debba rispondere, a qualsiasi titolo, il Conduttore del fabbricato assicurato;
- 14) dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;

Relativamente ai danni:

- a) da acqua condotta:
 - verrà applicata, per ogni sinistro, una franchigia di € 150,00;
 - per i danni derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati;
 - per i danni a cose che si trovino in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% col minimo della franchigia suddetta.
- b) da inquinamento accidentale:
 - in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo somma maggiore di € 50.000,00;
 - verrà applicato, per ogni sinistro, uno scoperto del 10%, con il minimo di € 1.500,00.
- c) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi:
 - resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro risarcibile, uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;
 - il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.
- d) da incendio del fabbricato assicurato:
 - in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo somma maggiore del 20% del massimale assicurato, con il massimo di € 500.000,00.

Art. 31 - Fabbricati suddivisi in più unità immobiliari

Se l'assicurazione è stipulata da un unico Contraente anche per conto di terzi, sono considerati terzi tra loro i singoli proprietari e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun proprietario come tale verso gli altri e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo proprietario per la sua

porzione di fabbricato, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri proprietari.

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione A) Incendio.

Art. 32 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- darne **avviso scritto** all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società **entro dieci giorni** da quando ne ha avuto conoscenza;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 33 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva di oltre il 10% la somma dichiarata a tale titolo nella scheda di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori e in ogni caso nei limiti dei massimali assicurati.

Art. 34 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni Particolari

Valide soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza

Art. 35 - Coassicurazione indiretta

L'Assicurato dichiara che sul fabbricato assicurato esiste altra assicurazione come indicato nella scheda di polizza.

Ciò premesso si conviene che la presente assicurazione è prestata ad integrazione della predetta come segue:

- per la garanzia Incendio di cui alla Sezione A, in conformità all'art. 21;
- per le garanzie Responsabilità civile verso terzi di cui alla Sezione B) fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza ma **per la quota corrispondente al rapporto tra il massimale assicurato con la presente polizza e quello complessivo tra le polizze esistenti al momento del sinistro.**

Art. 36 - Vincolo

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'istituto vincolatario indicato sulla scheda di polizza.

Pertanto la Società si obbliga per tutta la durata della polizza:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
- a non liquidare nessun indennizzo se non con il consenso scritto dell'istituto vincolatario;
- a pagare direttamente all'istituto vincolatario l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'istituto vincolatario;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto vincolatario ed a comunicare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione;
- a notificare all'istituto vincolatario - a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte degli Assicurati dei premi tutti di assicurazione, comunque valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'Ufficio Postale.

Il presente modello n. 1324/1 contenente le condizioni contrattuali costituisce allegato al modello di polizza n. 1325/1 formandone parte integrante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - D.LGS. N. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso. Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle relative Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Società, i dati personali ed eventualmente sensibili, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione

meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁸. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti⁹. Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Società intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione.

Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹⁰. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che non possano essere svolte se non tramite i soggetti stessi.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di

rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti e dei nostri standard di servizio, tenendola informata sugli sviluppi, ciò con l'obiettivo di soddisfare in maniera sempre più adeguata ed ottimale le Sue esigenze assicurative.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹¹ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce appositamente ulteriore consenso le attività promozionali suddette potranno essere inoltre svolte anche mediante l'utilizzo della posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei abbia prestato il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹² dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente nominati, incaricati e/o Responsabili,

nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹³, che operano abitualmente come titolari autonomi, salvo che siano stati designati Responsabili esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti comprendono, come precisato, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁴. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, I6122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁵. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

NOTE RELATIVE ALL'INFORMATIVA "PRIVACY"

- ¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".
- ² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- ³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni in cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- ⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- ⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.
- ⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
- ⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".
- ⁸ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);
 - altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs. 209/2005 e del DPR N° 254/2006; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- ⁹ Vedasi nota 8).
- ¹⁰ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.
- ¹¹ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'Ufficio indicato in informativa.
- ¹² Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- ¹³ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- ¹⁴ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- ¹⁵ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989

Milano

via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
tel. 02.76294.1 r.a.
fax 02.76294321 - 02.76294322

piazza Sant'Angelo, 1
20121 Milano
tel. 02.29003954
fax 02.29005088

Roma

via dei Redentoristi, 9
00186 Roma
tel. 06.68401471 r.a.
fax 06.68892314

Padova

via San Crispino, 82
35129 Padova
tel. 049.8698411 r.a.
fax 049.8071784

Torino

corso Re Umberto, 31
10128 Torino
tel. 011.5617047 - 011.5617057
fax 011.545940

RSA

Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e
Direzione per l'Italia

Genova

via Martin Piaggio, 1
16122 Genova
tel. 010.8330.1
fax 010.884989
www.rsagroup.it



RSA marchio di Sun Insurance Office Ltd. - Società di Assicurazioni fondata nel 1710
Sede Legale nel Regno Unito: Sr. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex
RH12 1XL - Capitale sociale: Lst. 44.400.000 interamente versato
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 16122 Genova - Via Martin Piaggio, 1
Tel. 010 83301 - Fax 010 884989 - C.P.234 GE
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22 giugno 1925
(G.U. del 3-7-1925 n. 152) - R.E.A. di Genova n. 74665
Codice Fiscale e Partita IVA 00627150105 - Compagnia di RSA Insurance Group Plc.
Capitale Sociale: Lst. 926.000.000 Interamente versato